Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 109**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 8 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 2053.

Regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, di concerto con i Ministri dell'Africa italiana, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, visto d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, e dal Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 24. — MANCINI

PARTE I.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 1.

Le promozioni ai vari gradi della gerarchia militare si effettuano mediante decreto Reale.

Art. 2.

L'ufficiale non è investito del grado superiore finchè il decreto di promozione non sia stato registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale oppure, in via eccezionale, comunicato all'interessato con partecipazione personale, da effettuarsi dopo l'avvenuta registrazione alla Corte dei conti.

Nessuna rettifica di anzianità, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio, trascorso il termine di mesi sei dal giorno in cui il provvedimento venne pubblicato sul *Bollettino ufficiale*.

Il reclamo dell'ufficiale, per i motivi di cui sopra, non è più ammesso trascorsi sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del provvedimento da cui si ritiene leso, o di quello di rettifica di anzianità operata d'ufficio.

Art. 3.

Le autorità procedono alla pronuncia dei giudizi di avanzamento o all'assegnazione dei punti di classifica succedendosi nell'ordine appresso indicato:

1°) autorità incaricate del giudizio o della classifica di primo grado;

2°) autorità incaricata del giudizio o della classifica di secondo grado;

3°) autorità incaricata del giudizio o della classifica di terzo grado, quando detto giudizio o classifica debba aver luogo;

e, nei casi previsti dalla legge:

a) commissione per l'assegnazione dei punti decisivi di classifica;

b) commissione centrale di avanzamento;

c) Ministro per la guerra.

Per gli ufficiali da valutarsi per l'avanzamento non si compilano documenti caratteristici se non nei casi e nelle epoche fissate dal regolamento per i documenti caratteristici.

In relazione alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge, l'ufficiale ha la facoltà di prendere visione della parte prima, dell'indice della parte seconda e della parte terza del proprio libretto personale.

Art. 4.

Quando al giudizio o alla classifica di primo grado concorrono due o più autorità, si pronuncia prima quella di grado meno elevato o meno anziana la quale, emesso il giudizio o attribuiti i punti di classifica, invia all'autorità che deve pronunciarsi successivamente:

a) per i tenenti ed i sottotenenti:

lo specchio di avanzamento modello *A* annesso al presente regolamento;

il libretto personale;

b) per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani:

lo specchio di classifica modello *B* annesso al presente regolamento;

il libretto personale.

Per i maggiori che hanno riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, prescritti con il decreto Reale di cui all'articolo 12 della legge, il Ministero richiede alle autorità giudicatrici lo specchio di avanzamento modello *A*.

Art. 5.

L'ultima delle autorità che pronuncia il giudizio o procede alla classifica di primo grado provvede all'invio dei documenti di cui all'articolo precedente all'autorità incaricata del giudizio o della classifica di secondo grado. Questa si pronuncia a sua volta e, qualora non le competa di decidere, invia i documenti suddetti all'autorità incaricata del giudizio o della classifica di terzo grado.

L'ultima autorità trasmette al Ministero della guerra i documenti sopraindicati.

Il libretto personale non deve essere allegato agli specchi di avanzamento dei sottotenenti, dei tenenti e dei maggiori.

Art. 6.

Il Ministro per la guerra, nei casi previsti dalla legge, convoca la commissione centrale di avanzamento rimettendole:

— per i tenenti colonnelli: i documenti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 4;

— per i colonnelli e gli ufficiali generali: i libretti personali.

Art. 7.

Di ogni seduta della commissione centrale di avanzamento, quando la commissione stessa valuta per l'avanzamento i tenenti colonnelli, è compilato un verbale firmato dal presidente e dal membro funzionante da segretario.

Dal verbale deve risultare quanto segue:

a) il giorno in cui la seduta è svolta;

b) l'intervento, in numero legale, dei membri effettivi della commissione;

c) l'elenco nominativo dei tenenti colonnelli valutati; per ognuno di essi si riporta il numero dei voti favorevoli ed il numero dei voti contrari ottenuti nel giudizio, con la indicazione di chi ha emesso il voto.

Per i lavori della commissione centrale relativi alla formazione delle graduatorie di merito per i colonnelli e gli ufficiali generali viene compilato un verbale, firmato dal presidente e dal membro funzionante da segretario; dal verbale deve risultare quanto segue:

a) i giorni in cui i lavori sono stati svolti;

b) l'intervento, in numero legale, dei membri effettivi della commissione;

c) l'elenco nominativo degli ufficiali valutati per l'avanzamento con l'indicazione, a fianco di ciascuno, del coefficiente di merito assegnatogli da ogni membro e del coefficiente di merito che, in conseguenza, viene a risultare assegnato dalla commissione ai termini dell'articolo 16 della legge;

d) la graduatoria di merito effettuata dalla commissione;

e) eventualmente, i nomi degli ufficiali per i quali la commissione, ai termini delle disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge, ha ritenuto di sospendere la valutazione per l'avanzamento con l'indicazione, per ciascuno, delle ragioni della sospensione.

Per ciascuna graduatoria è compilato unico verbale.

Art. 8.

Il Ministro per la guerra, con propria determinazione, esaminata la graduatoria effettuata dalla commissione centrale di avanzamento, l'approva dopo avervi eventualmente apportate, mediante aumento o diminuzione del coefficiente di merito assegnato dalla commissione, le modificazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

Il giudizio di avanzamento per i sottotenenti, i tenenti ed i maggiori è pronunciato dalle autorità di cui all'articolo 14 della legge, mediante compilazione degli specchi di proposta di avanzamento conformi al modello *A* annesso al presente regolamento.

Ciascuna autorità giudicatrice appone un « si » oppure un « no » a fianco dei vari quesiti contenuti negli specchi suddetti ed esprime il proprio giudizio di avanzamento nei riguardi dell'ufficiale scrivendo « prescelto » oppure « non prescelto » al fianco del giudizio sull'avanzamento.

Qualora l'accertamento in ordine al primo quesito risulti sfavorevole, il secondo e il terzo quesito vengono depennati e l'ufficiale è, senz'altro, dichiarato non prescelto per l'avanzamento.

Art. 10.

L'assegnazione dei punti di classifica di cui all'articolo 12 della legge per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli è effettuata dalle autorità di cui all'articolo 13 della legge stessa mediante compilazione degli specchi di classifica conformi al modello *B* annesso al presente regolamento.

Le commissioni di classifica di cui all'articolo 13 della legge sono nominate dal Ministro per la guerra e sono composte dai seguenti ufficiali in servizio permanente:

a) per i capitani:

un generale di corpo d'armata (o generale di corpo d'armata designato per il comando di armata), presidente;

quattro generali promiscuamente di divisione e di brigata oppure quattro generali dell'uno o dell'altro grado, membri.

Sono inoltre nominati dal Ministro per la guerra almeno due membri supplenti, essi pure scelti tra i generali di divisione o di brigata in servizio permanente, i quali sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un colonnello.

b) per i maggiori e i tenenti colonnelli:

un generale di corpo d'armata designato per il comando di armata, presidente;

un generale di corpo d'armata (o di divisione), membro;

tre generali promiscuamente di divisione e di brigata oppure tre generali dell'uno o dell'altro grado, membri.

Sono inoltre nominati dal Ministro per la guerra almeno due membri supplenti, essi pure scelti tra i generali di corpo d'armata, di divisione o di brigata in servizio permanente, i quali sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un colonnello.

In ambedue le commissioni uno dei membri, designato dal Ministro, è sostituito da un generale dell'arma dei carabinieri Reali o da un generale medico o da un generale commissario o dal generale del corpo automobilistico o dal colonnello capo del servizio di amministrazione o dal colonnello capo del servizio veterinario, rispettivamente quando le commissioni classificano ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali o ufficiali medici o chimici farmacisti o ufficiali commissari o di sussistenza o ufficiali del corpo automobilistico o ufficiali di amministrazione o ufficiali veterinari; il membro che è sostituito può anche non essere lo stesso per tutti i casi suddetti.

Il generale dell'arma dei carabinieri Reali, il generale medico, il generale commissario ed il generale del corpo automobilistico di cui al precedente comma possono avere anche grado diverso da quello ricoperto dal generale che essi sostituiscono.

La classifica è effettuata con le modalità appresso indicate.

Per ogni seduta, la commissione compila un verbale firmato dal presidente e dal segretario della commissione.

Dal verbale deve risultare quanto segue:

a) l'intervento dei componenti la commissione;

b) l'elenco nominativo degli ufficiali classificati con a fianco i punti decisivi, parziali e totale;

c) il modo con il quale vengono effettuate le votazioni.

Ciascun punto decisivo parziale è dato dal quoziente fra la somma dei singoli punti parziali attribuiti da ciascun componente la commissione e il numero dei componenti la commissione stessa.

Il punto decisivo totale è dato dalla somma dei punti decisivi parziali.

Le votazioni sui quesiti relativi ai punti minimi e le assegnazioni dei punti parziali sono effettuate dai componenti la commissione in ordine inverso di grado e di anzianità.

Nei casi in cui siano prescritti punti minimi per la valutazione ai fini dell'avanzamento, il presidente della commissione apre la votazione su ciascun punto col seguente quesito: « Merita oppure no, l'ufficiale, di raggiungere il punto minimo prescritto? ». La votazione si effettua a maggioranza.

Successivamente, la commissione procede all'assegnazione del punto decisivo parziale. Qualora la votazione di cui al comma precedente sia riuscita favorevole all'ufficiale e il punto decisivo parziale risulti inferiore al minimo prescritto si intende che l'ufficiale abbia riportato il punto minimo stesso; qualora la votazione di cui al comma precedente sia riuscita sfavorevole all'ufficiale e il punto decisivo parziale risulti superiore al minimo prescritto, si intende che l'ufficiale abbia riportato il punto immediatamente inferiore al minimo stesso.

I punti decisivi, parziali e totale, attribuiti dalla commissione, sono segnati, per ogni ufficiale, sullo specchio modello *B*.

Le sedute di ciascuna commissione sono valide purchè siano presenti, oltre il presidente ed il segretario, almeno tre dei quattro membri che la costituiscono.

Il verbale delle sedute della commissione e gli specchi di classifica sono trasmessi al Ministero della guerra (Gabinetto).

Il Ministero (direzione generale ufficiali in servizio permanente) provvede successivamente alla partecipazione di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 11.

Per i maggiori che hanno riportati almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, di cui all'articolo 13 della legge, le autorità giudicatrici pronunciano il giudizio di avanzamento con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente regolamento.

Per i tenenti colonnelli che hanno riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, di cui all'articolo 13 della legge, la commissione centrale di avanzamento ed il Ministro per la guerra pronunciano il giudizio di avanzamento sullo specchio modello *B* e con le modalità indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Per i colonnelli e gli ufficiali generali non si compilano specchi di proposta di avanzamento.

Art. 12.

All'ufficiale che non ha potuto conseguire la promozione perchè ricopriva la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la guerra viene conferita, allorquando è promosso in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge, l'anzianità assoluta e relativa corrispondente alla vacanza nel grado superiore che egli avrebbe ricoperta qualora fosse stato promosso a suo turno.

Art. 13.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è iscritto, a cura del Ministero, sul quadro di avanzamento (ad anzianità od a scelta).

Nella prima parte del libretto personale dell'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento deve essere inserita la seguente variazione:

« Prescelto e iscritto sul quadro di avanzamento. . . . . . (ad anzianità od a scelta) per l'anno . . . . . . ».

Nella prima parte del libretto personale dell'ufficiale non prescelto per l'avanzamento deve essere inserita la seguente variazione:

« Non prescelto per l'avanzamento . . . . (ad anzianità od a scelta) per l'anno . . . . . . ».

Art. 14.

L'iniziativa di proporre l'ufficiale per il collocamento nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge, può partire da una qualsiasi delle autorità da cui l'ufficiale dipende, ma, in ogni caso, la procedura deve essere completa, a cominciare dall'autorità che deve pronunciarsi inizialmente in primo grado.

Lo svolgimento della procedura si effettua con le stesse norme di cui al quarto, al quinto ed all'ultimo comma dell'articolo 20 del presente regolamento.

Il giudizio di ciascuna autorità deve essere riportato sullo specchio conforme al modello *D* annesso al presente regolamento e deve essere concretato nella formula:

« Accertato che l'ufficiale non possiede i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo propongo per il collocamento nella riserva, a norma dell'articolo 20 della legge sull'avanzamento ».

Quando il giudizio risulti favorevole all'ufficiale la formula è così concretata:

« Accertato che l'ufficiale possiede i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo giudico meritevole di rimanere nel ruolo del servizio permanente cui attualmente appartiene ».

La commissione centrale di avanzamento esprime il parere sulle proposte di competenza con le stesse formule contenute nel terzo e quarto comma del presente articolo.

Il giudizio definitivo del Ministro è concretato in una delle seguenti formule:

« Accertato che l'ufficiale non possiede i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, giudico che debba essere collocato nella riserva »;

oppure,

« Accertato che l'ufficiale possiede i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, giudico che debba continuare a rimanere nel ruolo del servizio permanente cui appartiene ».

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale che, in conseguenza del giudizio definitivo, debba essere collocato nella riserva, sarà inserita la seguente variazione:

« Collocato nella riserva a norma dell'art. 20 della legge sull'avanzamento »

Art. 15.

Nel caso previsto dall'articolo 23 della legge, l'ufficiale, entro un anno dalla data di partecipazione del provvedimento con cui viene sospesa la promozione, è nuovamente valutato per l'avanzamento, ma non ripete, se capitano, il corso valutativo o gli esperimenti nè si procede nei di lui confronti a nuova valutazione dei titoli.

Art. 16.

Le ragioni che inducono a sospendere la valutazione per l'avanzamento a norma dell'articolo 24 della legge debbono essere specificate in modo chiaro sullo specchio di classifica o sullo specchio di proposta di avanzamento, a seconda dei casi.

Art. 17.

L'ufficiale che rinuncia all'avanzamento deve rilasciare dichiarazione scritta al proprio comandante di corpo o capo servizio o all'autorità da cui direttamente dipende, senza che sia necessario che egli precisi i motivi della rinuncia. La dichiarazione di rinuncia va redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero.

L'autorità di cui sopra trasmette la dichiarazione dell'ufficiale al Ministero. Sulla base di tale dichiarazione, l'ufficiale è collocato nella riserva entro un mese dalla data della dichiarazione stessa.

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale che ha rinunciato all'avanzamento deve essere inserita la seguente variazione:

« Collocato nella riserva perchè ha rinunciato all'avanzamento ».

Art. 18.

L'ufficiale che, per malattia o per gravissimi motivi, non sia in condizioni di presentarsi al corso valutativo od agli esperimenti od agli esami ovvero se, presentatosi, non si trovi in condizioni di ultimarli, può essere autorizzato, dal Ministro per la guerra, a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti o gli esami immediatamente successivi, ma non riprende — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — il posto che gli sarebbe spettato se avesse frequentato, a suo tempo, il corso valutativo o sostenuti gli esperimenti o gli esami.

L'autorizzazione suddetta è concessa dal Ministro per la guerra su proposta motivata delle autorità gerarchiche o del presidente della commissione per il corso valutativo o per gli esperimenti o per gli esami.

In caso di malattia dev'essere allegata alla proposta una dichiarazione di visita medica rilasciata da un'autorità sanitaria militare.

L'ufficiale deve sottoporsi a visita non oltre il giorno fissato per l'inizio del corso valutativo o degli esperimenti o degli esami, nel caso in cui non sia in condizioni di presentarvisi, e non oltre il giorno successivo a quello in cui interrompe il corso valutativo o gli esperimenti o gli esami, nel caso in cui dichiari di non trovarsi in condizioni di ultimarli.

L'ufficiale che, in seguito a ferita o lesione o malattia riportata in servizio e per motivi di servizio riconosciuti validi dal Ministero per la guerra in base a regolare processo verbale della competente autorità sanitaria, non possa presentarsi al corso valutativo od agli esperimenti od agli esami, ovvero, se presentatosi, non si trovi in condizioni di ultimarli, è rimandato al corso valutativo od agli esperimenti od agli esami immediatamente successivi e — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — riprende il posto che gli sarebbe spettato.

L'ufficiale che non possa presentarsi al corso valutativo od agli esperimenti od agli esami per comprovate eccezionali esigenze di servizio riconosciute valide dal Ministro per la guerra su proposta delle autorità gerarchiche, è rimandato al corso valutativo od agli esperimenti od agli esami immediatamente successivi e — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — riprende il posto che gli sarebbe spettato.

Art. 19.

I limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare per l'avanzamento sono stabiliti dal Ministro per la guerra:

a) annualmente: per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli;

b) semestralmente: per i colonnelli e gli ufficiali generali.

Tali limiti sono comunicati mediante pubblicazione nel *Giornale militare ufficiale*, ad eccezione di quelli riguardanti gli ufficiali generali che il Ministro comunica soltanto alla commissione centrale di avanzamento.

I tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli prescelti per l'avanzamento sono iscritti sul quadro di avanzamento sotto la data del 1° gennaio dell'anno cui il quadro si riferisce; i colonnelli e gli ufficiali generali prescelti per l'avanzamento sono iscritti sul quadro di avanzamento sotto le date del 1° gennaio o del 1° luglio, a seconda che il quadro si riferisca al primo od al secondo semestre dell'anno.

Per gli ufficiali presi in esame dopo il rientro dall'aspettativa o dalla licenza straordinaria per motivi di salute o dalla sospensione dall'impiego, la data di iscrizione sul quadro di avanzamento non può essere anteriore a quella della loro cessazione dalle posizioni suddette; salvo i casi eccezionali previsti nel penultimo comma dell'art. 26 della legge.

Per gli ufficiali che, avendo ottenuto vantaggi di carriera di cui al Titolo V della legge, sono valutati per l'avanzamento e dichiarati prescelti, la data di iscrizione sul quadro di avanzamento non può essere anteriore a quella in cui gli ufficiali stessi hanno acquisito il titolo per la concessione del vantaggio.

Il sottotenente non prescelto per l'avanzamento è ripreso in esame per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno successivo; la stessa norma si applica nel caso che l'ufficiale debba essere ripreso in esame una seconda ed una terza volta ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV della legge. L'ufficiale stesso, quando in una delle suddette riprese in esame per l'avanzamento è dichiarato prescelto, viene promosso con anzianità decorrente dalla data di inizio del quadro per l'iscrizione sul quale è stato ripreso in esame e dichiarato prescelto.

Il tenente non prescelto per l'avanzamento è ripreso in esame per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno successivo; la stessa norma si applica nel caso che l'ufficiale debba essere ripreso in esame una seconda volta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge. L'ufficiale stesso, quando in una delle suddette riprese in esame per l'avanzamento è dichiarato prescelto, viene promosso occupando la prima vacanza utile che si verifica durante l'anno di validità del quadro per l'iscrizione sul quale è stato ripreso in esame e con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui detta vacanza utile si è verificata.

Art. 20.

Nel caso previsto dall'articolo 30 della legge, la proposta per la ripresa in esame dell'ufficiale ai fini della cancellazione dal quadro di avanzamento può partire da una qualsiasi delle autorità giudicatrici o di classifica; ma, in ogni caso, la procedura deve essere completa, a cominciare dall'autorità che si deve pronunciare inizialmente in primo grado.

Le modalità da osservare sono quelle stabilite per l'avanzamento; però il giudizio di ciascuna autorità deve essere riportato sullo specchio di proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento conforme al modello *E* annesso al presente regolamento e deve essere concretato, qualora sia sfavorevole all'ufficiale, nella formula:

« Accertato che l'ufficiale non possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico non meritevole di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (ad anzianità o a scelta) e ne propongo la cancellazione, a norma dell'articolo 30 della legge sull'avanzamento ».

Quando il giudizio risulti favorevole all'ufficiale, la formula è la seguente:

« Accertato che l'ufficiale possiede i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico meritevole di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (ad anzianità o a scelta) ».

L'autorità che si pronuncia per prima deve unire allo specchio modello *E* un rapporto particoleraggiato a spiegazione e conferma del proprio giudizio. Le altre autorità o confermano il rapporto di cui sopra o, altrimenti, compilano quel diverso rapporto che ritengano più rispondente al caso.

Per gli ufficiali generali non si compila il modello *E*, ma il giudizio della commissione centrale di avanzamento è riportato sul verbale della seduta e il Ministro pronuncia il giudizio decisivo sul verbale stesso della commissione.

L'ufficiale che, in conseguenza del giudizio decisivo, sia dichiarato passibile della cancellazione dal quadro di avanzamento, è cancellato dal quadro stesso e collocato nella riserva.

Tale provvedimento deve effettuarsi entro un mese dalla data in cui ebbe termine la procedura di proposta di cancellazione dal quadro.

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale deve essere inserita la seguente variazione:

« Cancellato dal quadro di avanzamento .... (ad anzianità od a scelta) per l'anno ...... e collocato nella riserva a norma dell'articolo 30 della legge sull'avanzamento ».

Qualora l'ordine di prendere in esame l'ufficiale per la cancellazione dal quadro parta da un'autorità superiore a quella che deve inizialmente pronunciarsi in primo grado, i fatti e le cause che hanno determinato l'ordine stesso debbono essere portati, per via gerarchica e senza esprimere alcun giudizio, a conoscenza della predetta autorità affinchè questa, sulla scorta di tali risultanze, possa pronunciare il proprio giudizio sullo specchio modello *E*.

Art. 21.

All'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento o non prescelto per l'avanzamento o che si venga a trovare nelle condizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 30 della legge è data conoscenza del provvedimento che lo riguarda con comunicazione che il Ministero della guerra trasmette alle competenti autorità militari le quali provvedono, a loro volta, perchè sia data — per via gerarchica — partecipazione della comunicazione stessa all'ufficiale interessato.

Per l'ufficiale proposto per la cancellazione dal quadro di avanzamento e per quello che si venga a trovare nella condizione di cui all'articolo 24 della legge, l'ultima autorità, qualora si pronunci per la cancellazione dal quadro o per la sospensione della classifica o del giudizio di avanzamento, deve riassumerne le ragioni in apposita sintetica motivazione. Tale motivazione è comunicata all'ufficiale interessato.

Le competenti autorità danno assicurazione, al Ministero, delle effettuate comunicazioni agli ufficiali interessati.

Art. 22.

In ciascun ruolo la promozione spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al primo iscritto sul rispettivo quadro.

Qualora l'ufficiale primo iscritto sul quadro non possa essere promosso, per non aver compiuto il periodo di comando di cui all'articolo 32 della legge, l'avanzamento è devoluto all'ufficiale che lo segue in ordine di iscrizione sul quadro ed ha compiuto il periodo di comando di cui sopra.

Art. 23.

In relazione agli articoli 33, 34, 35 e 36 della legge, ciascun posto si considera vacante nei diversi gradi:

a) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale compie l'età stabilita pel proprio ruolo e grado, nel caso di cessazione dal servizio per limite di età;

c) in tutti gli altri casi, dalla data del decreto Reale oppure del decreto ministeriale con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto stesso.

Quando una delle vacanze di cui sopra è ripianata con promozione, tutte le vacanze conseguenziali, cui essa dà luogo nei gradi inferiori, debbono intendersi avvenute sotto la data in cui si è verificata la vacanza originaria.

Art. 24.

Qualora, eccezionalmente, venga a risultare che una vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una data anteriore a quella dell'anzianità attribuita all'ufficiale ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado, la vacanza deve intendersi costituita sotto la data di anzianità di detto ufficiale.

La stessa disposizione si applica nei confronti delle vacanze conseguenziali nei gradi inferiori.

Art. 25.

L'ufficiale che, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 31 della legge, sia investito dell'incarico del grado superiore occupa una vacanza in quest'ultimo grado e costituisce vacanza nel proprio grado.

Dalla data di decorrenza dell'incarico detto ufficiale cessa di essere iscritto sul quadro di avanzamento e prende posto, col grado che riveste, nel ruolo del grado superiore. Quando raggiunge il minimo di permanenza fissato per il grado che riveste, consegue la promozione, senza che occorra alcuna altra procedura di avanzamento anche se — nel periodo intercorso fra la data in cui ebbe l'incarico e quella in cui consegue la promozione — sia stato raggiunto dal limite di età.

Per determinare la data sotto la quale l'ufficiale raggiunge il minimo di permanenza di cui sopra, si tiene conto della eventuale deduzione di anzianità che egli abbia subito, o debba subire, a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

L'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 31 sopracennato percepisce lo stipendio e il supplemento di servizio attivo, nonchè tutte le indennità, nella misura fissata in relazione al grado che effettivamente riveste.

L'incarico del grado superiore è conferito con decreto Reale.

Art. 26.

Per ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio s'intendono quelli assegnati definitivamente ai servizi suddetti.

Art. 27.

L'accertamento dell'idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni è effettuato annualmente (semestralmente per i colonnelli ed i generali) da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore superiore dei servizi tecnici, *presidente*;

direttore superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, *membro;*

direttore generale di artiglieria, *membro;*

un ufficiale generale del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, *membro.*

Quando la commissione debba procedere all'accertamento dell'idoneità alle cariche degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni in servizio presso il servizio chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico delle armi e delle munizioni é sostituito dal direttore del servizio chimico militare.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio tecnico delle armi e delle munizioni.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di direttore, direttore principale e capo reparto spetta al Ministro per la guerra il quale pronuncia altresì il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli non prescelti per la carica di vice direttore o capo sezione.

La disposizione dell'articolo 3, lettera *e*), della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore.

Art. 28.

L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio è effettuato annualmente (semestralmente per i colonnelli ed i generali) da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore superiore dei servizi tecnici, *presidente;*

direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio, *membro;*

direttore generale del genio, *membro;;*

un maggiore generale capo reparto del servizio studi ed esperienze del genio, *membro.*

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio studi ed esperienze del genio.

La suddetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Per il rimanente si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Art. 29.

L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di maggiore generale) per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico è effettuato annualmente (semestralmente per i colonnelli ed i generali) da una commissione nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore superiore dei servizi tecnici, *presidente;*

direttore superiore del servizio tecnico e del corpo auto mobilistico, *membro;*

direttore generale della motorizzazione, *membro;*

un generale del servizio tecnico automobilistico, *membro.*

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio tecnico automobilistico.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità. Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di maggiore generale e di direttore o di capo divisione spetta al Ministro per la guerra il quale pronuncia altresì il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti per la carica di vice direttore o di capo sezione.

La disposizione dell'articolo 3, lettera *e*), della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore.

Art. 30.

Per ogni riunione delle commissioni di cui ai precedenti articoli 27, 28 e 29 viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario della commissione. Dal verbale deve risultare quanto segue:

l'elenco nominativo degli ufficiali giudicati, con a fianco di ciascuno il numero dei voti favorevoli e quello dei voti contrari ottenuti nel giudizio;

il modo con il quale si è effettuata la votazione.

Il verbale è trasmesso al Ministero della guerra (Gabinetto). Il Ministero stesso (direzione generale ufficiali in servizio permanente) provvede a comunicare agli ufficiali interessati i giudizi che li riguardano, con le modalità di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 31.

Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente regolamento, il vice direttore dei centri rifornimento quadrupedi che non sostenga l'esperimento prescritto dal quarto comma dell'articolo 39 della legge è considerato come se avesse rinunciato alla carica e quindi è dichiarato non prescelto per la carica di direttore.

Art. 32.

Le promozioni a tenente generale dei generali di brigata di cui al secondo comma dell'articolo 41 della legge si effettuano fino a quando non siano stati ricoperti i due posti di tenente generale stabiliti dal terzo comma dell'articolo citato.

Finchè i due suddetti tenenti generali rimangono in carica, nessun altro generale di brigata, di cui al 2° comma dell'art. 41 della legge, può essere promosso al grado di tenente generale.

I tenenti generali provenienti dai generali di brigata di cui al citato secondo comma dell'articolo 41 della legge non sono ulteriormente valutati per l'avanzamento e rimangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età.

Art. 33.

I venti colonnelli prescelti delle varie armi cui spetta, nel primo semestre di ogni anno, la promozione al grado di generale di brigata ai sensi del primo comma dell'articolo 44 della legge sono iscritti in un apposito ruolo, in ordine di anzianità assoluta e relativa, e sono promossi nell'ordine stesso.

Allo stesso modo si procede per ricoprire gli ultimi due posti di generale di brigata che, nel primo semestre di ogni anno, il Ministro ripartisce fra le varie armi e per le promozioni dei colonnelli da effettuare in eccedenza ai venti posti suddetti in applicazione del quarto comma dell'articolo 35 della legge.

Le norme contenute nei precedenti due commi si applicano anche per i diciotto colonnelli cui spetta la promozione nel secondo semestre di ogni anno e per gli ultimi tre posti di generale di brigata che il Ministro ripartisce fra le varie armi nel semestre stesso, nonchè per le promozioni dei colonnelli da effettuare in eccedenza ai 18 posti suddetti in applicazione del quarto comma dell'articolo 35 della legge.

Art. 34.

Il Ministero della guerra pubblica nel *Giornale militare ufficiale* l'elenco dei capitani che debbono partecipare al corso valutativo o agli esperimenti, nonchè l'elenco dei capitani nei cui confronti si deve procedere alla valutazione dei titoli.

Il presidente della commissione per il corso valutativo, o per gli esperimenti o per la valutazione dei titoli invia al Ministero della guerra (Gabinetto) i verbali e l'elenco nominativo degli ufficiali esaminati con a fianco di ciascuno i risultati ottenuti nel corso valutativo, negli esperimenti o nella valutazione dei titoli.

Art. 35.

Ogni anno il Ministro determina e fa conoscere i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali da designare per l'ammissione agli esami per la concessione del vantaggio di carriera di cui all'articolo 59 della legge.

Le designazioni di cui all'articolo 60 della legge debbono pervenire al Ministero (Direzione generale ufficiali in servizio permanente) entro i termini annualmente fissati dal Ministero stesso.

I nomi degli ufficiali ammessi agli esami sono pubblicati sul *Giornale militare ufficiale* a cura del Ministero della guerra.

Per la designazione si compila uno specchio di proposta di designazione, conforme al modello *F* annesso al presente regolamento. Alla proposta si allega, per i soli capitani e maggiori, lo specchio di classifica modello *B;* qualora il capitano od il maggiore sia compreso nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità, detto specchio modello *B* è valido anche per tale avanzamento.

Qualora l'ufficiale abbia fatto domanda di essere designato, alla proposta di cui sopra è allegata anche la domanda.

Il giudizio emesso dall'ultima autorità è decisivo. Le proposte e le domande che non riportano giudizio decisivo favorevole da parte di tale autorità non hanno ulteriore corso e non sono inoltrate al Ministero; quelle che riportano giudizio decisivo favorevole sono trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente).

Gli specchi di classifica dei capitani e dei maggiori sono sottoposti all'esame dell'apposita commissione incaricata di assegnare i punti decisivi. Sono ammessi agli esami solamente i capitani e i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi, parziali e totale, all'uopo stabiliti.

L'ufficiale incaricato del grado superiore in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge è considerato appartenente a tale grado: pertanto la sua designazione ai fini dell'ammissione agli esami per la concessione del vantaggio di carriera è effettuata con le stesse norme e modalità prescritte per il grado di cui egli ha l'incarico.

L'ufficiale suddetto che, per effetto della concessione del vantaggio di carriera, debba spostarsi nel ruolo di un numero di posti tale da sorpassare gli ufficiali incaricati del grado superiore e collocarsi fra coloro che già rivestono detto grado, conseguirà senz'altro la promozione al grado di cui ha l'incarico con l'anzianità che gli spetta in base alla concessione dell'aliquota di posti stabilita per il titolo da lui acquisito.

Art. 36.

Il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, da parte degli ufficiali inferiori del Regio esercito, è regolato dalle norme stabilite dal Ministero della guerra di concerto con il Ministero dell'aeronautica e dai bandi di corso che indice il Ministero della guerra. Tale conseguimento è subordinato ai risultati ottenuti nella frequenza di un corso presso la scuola di osservazione aerea.

L'abilitazione all'impiego quale osservatore per il Regio esercito degli ufficiali che hanno ottenuto il brevetto è subordinata ai risultati di un periodo di volo da compiere, a titolo di prova, presso le squadriglie metropolitane di osservazione aerea per il Regio esercito.

Il vantaggio di carriera di cui all'articolo 59, n. II, lett. *e)* ed all'articolo 61, lett. *B)* della legge è concesso, nel grado di capitano, agli ufficiali inferiori osservatori che, conseguito il brevetto e compiuto il periodo di prova previsto dal seconda comma del presente articolo, vengono comandati in servizio aeronavigante presso le squadriglie di osservazione aerea metropolitane con disposizioni particolari del Ministero della guerra ed abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre periodi di volo di non meno di 30 giorni continuativi durante le esercitazioni estive, come osservatori, con compiti relativi all'aerocooperazione con reparti terrestri.

In ciascuno dei periodi di volo anzidetti gli ufficiali dovranno:

compiere non meno di 15 esercitazioni di aerocooperazione e non meno di 30 ore di volo;

aver riportato giudizi favorevoli dall'autorità dell'esercito alle cui dipendenze hanno svolto la loro attività come osservatori dall'aeroplano.

L'attività di volo o di aerocooperazione svolta in ciascun periodo di servizio aeronavigante non è comunque cumulabile con quella svolta nei periodi precedenti o successivi.

Il vantaggio di carriera di cui all'articolo 59, n. III, lett. *b)* ed all'articolo 61, lett. *C)* della legge è concesso ai maggiori che, ottenuto nel grado di capitano il vantaggio di carriera di cui al terzo comma del presente articolo, abbiano ulteriormente compiuto, nel grado di capitano, non meno di tre periodi di volo con le stesse modalità previste dal terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Qualora, in seguito ad inabilità temporanea o permanente derivante da incidente di volo, l'ufficiale osservatore debba cessare dal servizio aeronavigante cui è comandato, il servizio di volo già prestato — se lodevolmente compiuto — verrà computato come periodo utile ai fini del conseguimento dei vantaggi di carriera, purchè l'attività di volo e di aerocooperazione non siano inferiori ai due terzi di quanto richiesto nel terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo.

Per essere ammesso ai periodi di volo che danno diritto alla concessione dei vantaggi di carriera è necessario che l'ufficiale:

abbia riportato giudizi favorevoli circa le qualità professionali nell'arma alla quale appartiene;

abbia ottimi precedenti disciplinari.

risulti idoneo nella visita psicofisiologica alla quale sarà sottoposto secondo gli ordini che il Ministro della guerra emanerà di concerto con quello per l'aeronautica.

Art. 37.

Il servizio di volo compiuto lodevolmente dagli ufficiali osservatori dall'aeroplano comandati dal Ministero della guerra presso unità aeree coloniali, è considerato equivalente a due dei periodi di volo di cui al precedente articolo 36 solo per due anni del servizio aeronavigante complessivamente prestato in colonia purchè l'ufficiale abbia ultimata la ferma coloniale biennale e svolto almeno, per ogni anno di ferma, un'attività minima di 30 ore di volo, in compiti relativi all'aerocooperazione e allo specifico addestramento tecnico professionale come osservatore del Regio esercito.

PARTE II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

Art. 38.

Gli ufficiali riassunti in servizio, di cui all'articolo 64 della legge, sono iscritti in ordine di grado e di anzianità assoluta e relativa in ruoli distinti per arma, corpo e servizio; ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 66 della legge, essi sono divisi, in ciascun grado, in due gruppi e cioè:

a) provenienti dal servizio permanente;

b) provenienti dalle categorie in congedo.

L'ufficiale dichiarato prescelto per l'avanzamento, è promosso ad anzianità.

La valutazione per l'avanzamento è effettuata dalle autorità giudicatrici o di classifica, valutando il servizio sedentario in genere nonchè, in particolare, l'attitudine a coprire i posti indicati nell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1923-II. Le autorità giudicatrici e di classifica sono le stesse stabilite dalla legge per gli ufficiali in servizio permanente.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 64, 65, 66 e 67 della legge:

a) l'ufficiale riassunto proveniente dal servizio permanente è considerato come collocato nel ruolo subito dopo il pari grado in servizio permanente dopo del quale, ai sensi delle disposizioni contenute nel primo comma del citato articolo 66 della legge, può essere promosso;

b) l'ufficiale riassunto proveniente dalle categorie in congedo è considerato come collocato nel ruolo subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente dopo dei quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma del suddetto articolo 66, può essere promosso.

Art. 39.

Gli ufficiali riassunti in servizio che sono compresi negli organici delle varie armi, corpi e servizi conseguono la promozione soltanto quando si formi vacanza nel grado superiore del ruolo nel quale sono compresi.

Gli ufficiali riassunti in servizio che non sono, invece, compresi negli organici delle varie armi, corpi e servizi conseguono la promozione senza che occorra l'esistenza della vacanza, fermo restando il numero complessivo di detti ufficiali stabilito dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

PARTE III

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO.

Art. 40.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente regolamento si applicano anche per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo.

Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio presso enti o reparti dell'esercito, i giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle stesse autorità stabilite per i pari grado del servizio permanente della stessa arma, corpo o servizio che appartengono agli enti o reparti suddetti, avvertendo, però, che i colonnelli della riserva e i tenenti colonnelli di complemento sono sottoposti all'esame della commissione speciale di avanzamento.

Art. 41.

I limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare per l'avanzamento sono stabiliti annualmente dal Ministro per la guerra e comunicati con le stesse norme contenute nell'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 42.

La commissione centrale di avanzamento e la commissione speciale di avanzamento compilano, per i propri lavori, appositi verbali firmati dal presidente e dal membro funzionante da segretario. Dai verbali debbono risultare le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 del presente regolamento.

Il Ministro per la guerra, nei casi previsti dalla legge, convoca la commissione centrale di avanzamento o la commissione speciale di avanzamento, rimettendo:

a) alla commissione centrale, i libretti personali dei generali di brigata (o maggiori generali) e dei generali di divisione della riserva;

b) alla commissione speciale di avanzamento, gli specchi di proposta di avanzamento e i libretti personali dei colonnelli della riserva e dei tenenti colonnelli di complemento.

Art. 43.

Le autorità indicate nell'articolo 73 della legge procedono alla pronuncia del giudizio di avanzamento con le stesse norme stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Il giudizio di avanzamento è pronunciato mediante compilazione degli specchi di proposta di avanzamento conformi al modello *C* annesso al presente regolamento.

Per la compilazione di detti specchi valgono le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 44.

Per la sospensione della valutazione per l'avanzamento o della promozione, per la cancellazione dal quadro di avanzamento, per le comunicazioni da farsi agli ufficiali circa l'esito del giudizio di avanzamento, per le variazioni da iscrivere sul libretto personale, si applicano le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente dal presente regolamento.

Per l'ufficiale che ha rinunciato all'avanzamento deve essere inserita nella parte prima del libretto personale la seguente variazione: « giudicato non prescelto perchè ha rinunciato all'avanzamento.

Art. 45.

In relazione alle disposizioni contenute negli articoli 69 lettera *b*) e 81 lettera *b*) della legge, l'ufficiale in congedo non può conseguire promozione se prima non siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità del corrispondente ruolo che non abbiano carriera limitata al grado di capitano, non tenendo conto degli ufficiali comunque pretermessi all'avanzamento e, per i subalterni, anche dei pari grado non prescelti per l'avanzamento.

Gli ufficiali della riserva provenienti dai ruoli di mobilitazione possono conseguire la promozione soltanto dopo che siano stati promossi od abbiano cessato di appartenere al servizio permanente gli ufficiali di pari grado ed anzianità del rispettivo ruolo di mobilitazione.

L'ufficiale della riserva, proveniente dalla categoria del complemento e trasferito nella riserva per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente al 1° gennaio 1940-XVIII, può conseguire la promozione contemporaneamente al pari grado del complemento della medesima anzianità assoluta.

Art. 46.

Le autorità giudicatrici, nel prendere in esame per l'avanzamento l'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 71 della legge, debbono prescindere dal requisito dell'idoneità fisica e, per quanto concerne l'idoneità professionale, debbono tenere presenti le limitate e particolari possibilità d'impiego dell'ufficiale.

Art. 47.

Il sottotenente, il tenente, il capitano ed il maggiore di complemento delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio e del corpo automobilistico, che sia destinato all'inquadramento delle unità di prima linea in caso di richiamo alle armi per mobilitazione, per poter essere prescelto per l'avanzamento deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di istruzione, ai periodi di esercitazioni ed ai periodi di richiamo in servizio secondo le norme che saranno annualmente stabilite dal Ministero della guerra.

Il numero massimo annuale dei richiami è fissato con la legge del bilancio.

E' in facoltà del Ministero della guerra di disporre che i corsi di istruzione ed i periodi di esercitazioni siano svolti durante i periodi di richiamo in servizio anzichè precedentemente o successivamente ai periodi stessi.

E' in facoltà del Ministero della guerra di esentare dall'obbligo della partecipazione ai corsi di istruzione, ai periodi di esercitazioni ed ai periodi d richiamo in servizio gli ufficiali che alla data di entrata in vigore del quadro di avanzamento, per l'iscrizione sul quale sono valutati, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato comunque servizio nelle unità dell'esercito o nelle unità CC. NN. mobilitate in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed in Spagna dal 1° agosto 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure abbiano partecipato a corsi d'istruzione, periodi di esercitazioni o siano stati comunque richiamati in servizio in Patria o altrove per un periodo minimo di 15 giorni, in uno dei tre anni immediatamente precedenti a quello in cui sono valutati per l'avanzamento;

b) abbiano prestato, per almeno un anno, la loro opera in qualità di istruttori postmilitari presso la milizia volontaria per la sicurezza nazionale o d'istruttori premilitari presso la gioventù italiana del Littorio (limitatamente ai giovani fascisti);

c) se ufficiali di fanteria, appartengano da almeno un anno alla M.V.S.N. (ordinaria o speciali) quali ufficiali in servizio permanente effettivo;

d) se ufficiali di fanteria, appartengano da almeno un anno ai battaglioni camicie nere quali ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo e nei quadri, o abbiano partecipato, con i battaglioni stessi, ad un richiamo di durata non inferiore a 15 giorni in uno dei tre anni immediatamente precedenti a quello in cui sono valutati per l'avanzamento;

e) appartengano alla milizia confinaria;

f) abbiano prestato la loro opera in qualità di istruttori presso i corsi allievi ufficiali di complemento universitari in almeno uno dei tre anni immediatamente precedenti a quello in cui sono valutati per l'avanzamento;

g) si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16 del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVI, n. 1888, quali appartenenti alla milizia contraerei od alla milizia artiglieria marittima;

h) non siano stati valutati per l'avanzamento, per qualunque motivo, negli anni precedenti al 1940 e non appartengano più alle unità di prima linea, per aver superato l'età stabilita; se prescelti, saranno promossi con anzianità pari alla data in cui abbiano cessato di appartenere alle anzidette unità.

Art. 48.

Per gli ufficiali che, ai sensi del precedente articolo 47, partecipano a corsi di istruzione od a periodi di esercitazioni od a periodi di richiamo in servizio, le autorità preposte ai corsi od alle esercitazioni o quelle da cui gli ufficiali si sono trovati a dipendere durante il periodo di richiamo in servizio devono redigere apposito rapporto informativo in duplice copia.

Su tale rapporto, da annotarsi, possibilmente, da due autorità gerarchiche superiori al compilatore, deve essere fatta speciale menzione del profitto ricavato dall'ufficiale durante il corso di istruzione o il periodo di esercitazioni od il richiamo in servizio e deve anche essere espresso un giudizio esplicito circa le attitudini dell'ufficiale a reggere il comando del grado superiore.

Detto rapporto deve essere unito al libretto personale dell'ufficiale.

Per gli ufficiali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) dell'articolo 47 del presente regolamento, le autorità del Regio esercito da cui dipendono richiedono al comando generale della M.V.S.N. un rapporto nel quale deve essere fatta menzione della capacità professionale dimostrata dall'ufficiale nelle particolari mansioni esplicate nel reparto della milizia presso cui presta servizio e deve essere espresso un esplicito giudizio circa le attitudini a reggere il comando del grado superiore. Il rapporto in parola — da redigersi in duplice esemplare e da allegarsi al libretto personale dell'ufficiale — deve essere compilato dal superiore diretto nel reparto della milizia e, possibilmente, deve essere annotato da due autorità gerarchiche superiori al compilatore.

Art. 49.

Gli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 88 e nel secondo comma dell'articolo 127 della legge debbono inoltrare domanda:

1° se tenenti o capitani, al comando del distretto militare;

2° se maggiori, al comando della zona militare;

3° se ufficiali in servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al comando di difesa territoriale, per il tramite del competente comando di raggruppamento della Milizia stessa. Le domande sono accompagnate da un rapporto compilato dall'autorità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale da cui dipende l'ufficiale, annotato dalle superiori autorità gerarchiche sino al comandante di raggruppamento. Nel rapporto deve essere esplicitamente indicato se l'ufficiale possegga le qualità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 88, oppure si sia distinto nel disimpegno delle mansioni indicate nella lettera *b*) dell'articolo stesso.

Nei casi indicati dai numeri 1° e 2° del presente articolo, le autorità giudicatrici, sulla base dei rapporti relativi ai periodi di richiamo di cui all'articolo 47 del presente regolamento allegati al libretto personale dell'ufficiale, esprimono sulla stessa domanda il proprio giudizio in merito all'ammissione dell'ufficiale all'esperimento; è decisivo il giudizio dell'ultima autorità giudicatrice.

Nel caso indicato dal n. 3° decide il comandante della difesa territoriale.

Per gli ufficiali che si trovano nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 88 e dal secondo comma dell'articolo 127 della legge, le autorità di cui ai precedenti numeri 1° e 2° e il comandante della difesa territoriale per il caso in-

dicato nel n. 3°, accertato che gli ufficiali stessi si trovino nelle condizioni suddette, esprimono il proprio giudizio in merito alla concessione del vantaggio di carriera. Il giudizio dell'ultima autorità è decisivo.

L'ufficiale che superi l'esperimento acquista titolo al vantaggio di carriera sotto la data del verbale della commissione esaminatrice di cui all'articolo 51 del presente regolamento. L'ufficiale che è dichiarato meritevole della concessione del vantaggio di carriera ai sensi del precedente comma acquista titolo a tale concessione dalla data del giudizio dell'ultima autorità giudicatrice.

Art. 50.

L'esperimento al quale — a norma dell'articolo 88 della legge — debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter conseguire il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo stesso consiste nelle seguenti prove:

I. — Compilazione, sul terreno, di un ordine di operazione relativo all'impiego delle seguenti unità dell'arma: compagnia (o reparto equivalente) se ufficiale subalterno; battaglione (o reparto equivalente) se capitano o maggiore.

II. — Discussione, sul terreno, delle disposizioni date e risoluzione — per iscritto od oralmente — dei quesiti che potranno essere proposti al candidato in relazione all'ordine compilato.

III. — Comando in manovra dell'unità considerata nel precedente n. I.

Art. 51.

Gli esperimenti di cui al precedente articolo 50 hanno luogo, presso ciascun corpo d'armata, entro il primo semestre di ciascun anno, nei giorni e nelle località da stabilirsi dal comandante del corpo d'armata.

La commissione giudicatrice per detti esperimenti è nominata da ciascun comandante di corpo d'armata ed è così costituita:

un generale di brigata, *presidente;*

quattro colonnelli appartenenti alle varie armi, a seconda delle armi cui appartengono i candidati, *membri;*

un ufficiale superiore, *segretario,* senza diritto a voto.

Le norme particolari di svolgimento delle prove sono stabilite dal presidente di ciascuna commissione.

Al termine degli esperimenti, la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato.

E' giudicato idoneo l'ufficiale che riporti la maggioranza dei voti.

Della riunione della commissione è redatto apposito verbale nel quale, per ciascun candidato, deve essere indicato il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato ed il numero dei voti favorevoli o contrari.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, è inviato al comando del corpo d'armata, il quale lo trasmette al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in congedo).

Art. 52.

Il tenente colonnello delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio il quale, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 84 della legge, aspiri a conseguire la promozione al grado di colonnello, deve presentare domanda al comando della zona militare da cui dipende.

Tali domande, corredate con il libretto personale dell'ufficiale, debbono essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in congedo).

Gli ufficiali che hanno presentato domanda sono ammessi a sostenere apposito esame consistente:

a) in una prova scritta su tema, a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione, relativo a questioni tecnico-professionali dell'arma cui il candidato appartiene od alla soluzione di un problema concreto di impiego dell'arma stessa;

b) nella compilazione di un ordine di operazioni relativo all'impiego in guerra di una unità costituita:

da battaglioni di fanteria e gruppi di artiglieria, per i tenenti colonnelli di fanteria;

da gruppi di squadroni di cavalleria, battaglioni ciclisti e gruppi di artiglieria, per i tenenti colonnelli di cavalleria;

da gruppi di artiglieria divisionale, supposti inquadrati in una divisione di fanteria, per i tenenti colonnelli di artiglieria;

da reparti del genio che sono o possono essere assegnati, in guerra, ad un corpo d'armata, per i tenenti colonnelli del genio;

c) nella discussione orale dell'ordine di operazione di cui alla precedente lettera *b)* ed in interrogazioni riguardanti la costituzione organica, l'armamento e l'impiego dell'arma cui il candidato appartiene.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è costituita da:

un ufficiale generale, *presidente;*

quattro ufficiali generali o colonnelli, *membri;*

un ufficiale superiore, *segretario,* senza diritto a voto.

Al termine dell'esame, la commissione dichiara se ciascun candidato è in possesso di non comune cultura e di spiccate qualità militari. Per i candidati nei cui riguardi tale dichiarazione è favorevole, le competenti autorità giudicatrici pronunciano il giudizio di avanzamento allorquando gli ufficiali vengono a trovarsi compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

PARTE IV

Dell'avanzamento in tempo di guerra.

Art. 53.

Le proposte di cui all'articolo 101 della legge debbono riassumere sempre, in apposita motivazione formulata in termini precisi e sintetici, i titoli e le azioni di merito che, ad avviso dell'autorità competente, giustificano le proposte stesse.

La commissione centrale di avanzamento e, nei casi di rispettiva competenza, la commissione per l'esame delle proposte relative agli ufficiali inferiori, quando si esprimano favorevolmente in merito alle dette proposte si pronunciano anche sulle relative motivazioni o confermando quelle come sopra proposte o, altrimenti, formulando quelle diverse che ritengano più rispondenti al caso.

Il giudizio decisivo spetta sempre al Ministro per la guerra.

La motivazione nella redazione definitiva, approvata dal Ministro, è introdotta, come parte integrante, nel decreto Reale di promozione e riportata nel *Bollettino ufficiale* all'atto della pubblicazione del relativo provvedimento.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 54.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento per gli ufficiali in servizio permanente si applicano anche per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione e per gli ufficiali delle categorie fuori quadro o fuori organico.

Art. 55.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri di cui all'articolo 115 della legge sono iscritti nei ruoli dopo tutti gli ufficiali in servizio permanente della medesima arma o servizio. Qualora in detta arma o servizio esistano ufficiali delle categorie fuori quadro o fuori organico, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri sono iscritti dopo tali categorie.

Art. 56.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri è valutato per l'avanzamento quando è valutato il pari grado del servizio permanente che lo precedeva immediatamente nel ruolo all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 57.

Nei gradi per i quali la legge prescrive che gli ufficiali in servizio permanente siano sottoposti alla classifica, l'ufficiale pari grado in aspettativa per riduzione di quadri è sottoposto alla classifica di cui sopra, ma non è assoggettato a corso valutativo, esperimento o valutazione dei titoli.

L'assegnazione dei punti di classifica e la pronuncia del giudizio di avanzamento sono effettuati, dalle autorità di cui all'articolo 118 della legge, mediante compilazione degli specchi conformi al modello *B* ed al modello *C* annessi al presente regolamento.

Art. 58.

Le autorità di classifica, nel designare i capitani per l'ammissione al corso valutativo ai fini della concessione del vantaggio di carriera di cui agli articoli 120 e 121 della legge, debbono accertare e dichiarare che l'ufficiale:

a) ha partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-18;

b) La i requisiti dei periodi di comando prescritti dall'art. 121 citato;

c) ha tenuto lodevolmente i suddetti comandi.

La dichiarazione di cui sopra deve essere compilata dalla prima autorità e confermata, o meno, dalle altre.

Art. 59.

L'aver conseguito i punti minimi decisivi, parziali e totale, nella classifica è condizione necessaria ma non sufficiente per essere designati a norma degli articoli 120 e 121 della legge.

Le autorità di classifica, pertanto, entro i limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra per l'ammissione al corso valutativo di cui all'articolo 121, debbono scegliere, fra tutti i capitani dipendenti, soltanto coloro che, a giudizio delle autorità stesse, possiedono in grado elevato le qualità richieste per l'avanzamento ad anzianità.

Per la designazione si compila uno specchio di proposta di designazione conforme al modello *G* annesso al presente regolamento.

Alla proposta si allega lo specchio di classifica modello *B*; qualora il capitano sia compreso nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità, detto specchio modello *B* è valido anche per tale avanzamento.

Qualora l'ufficiale abbia fatto domanda di essere designato, alla proposta di cui sopra è allegata anche la domanda.

Il giudizio emesso dall'ultima autorità è decisivo. Le proposte e le domande che non riportano giudizio decisivo favorevole non hanno ulteriore corso e non sono inoltrate al Ministero; quelle che riportano giudizio decisivo favorevole sono trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente).

Gli specchi di classifica sono sottoposti all'esame dell'apposita commissione di cui all'articolo 13 della legge, per l'assegnazione dei punti decisivi.

Art. 60.

Il capitano che concorre per la concessione del vantaggio di carriera di cui all'articolo 120 della legge ed è contemporaneamente compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità è sottoposto a un solo corso valutativo od esperimento valevole sia agli effetti dell'avanzamento ad anzianità sia agli effetti della concessione del vantaggio di carriera.

La commissione giudica, da prima, il candidato per l'idoneità o meno all'avanzamento ad anzianità e, subito dopo, nel solo caso che il candidato sia idoneo per l'avanzamento ad anzianità, lo giudica per l'idoneità o meno agli effetti della concessione del vantaggio di carriera.

Il capitano che concorre per la concessione del vantaggio di carriera ma non è compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato non idoneo sia all'avanzamento ad anzianità sia agli effetti della concessione del vantaggio di carriera, ripeterà il corso valutativo o l'esperimento allorquando sarà compreso nei limiti per l'avanzamento ad anzianità, senza che si tenga conto, nei suoi riguardi, del predetto giudizio di non idoneità.

Il capitano che è già stato iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità e che in seguito a designazione concorre, per la prima o per la seconda volta, per la concessione dei vantaggi di carriera, continua a rimanere iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità anche se, eventualmente, non riporti nel corso valutativo o negli esperimenti il punto minimo prescritto per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità.

Art. 61.

Gli ufficiali di cui all'articolo 129 della legge rimangono iscritti nella sede di anzianità che loro spetta nei ruoli dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli organici dei ruoli anzidetti. Agli effetti dell'avanzamento, essi sono anche iscritti in un ruolo a parte.

Art. 62.

I vantaggi di carriera, per gli ufficiali di cui all'articolo 126 della legge, sono calcolati in base allo stato del ruolo al 1° gennaio 1940, considerando presenti nel ruolo gli ufficiali che, dichiarati non prescelti per l'anno 1940, dovranno essere tolti dal ruolo stesso a decorrere dal 1° gennaio di detto anno, ma considerando già eliminati gli ufficiali raggiunti, anteriormente a tale data, dai limiti di età fissati dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali.

Art. 63.

I corpi esaminano la posizione dei dipendenti capitani che si trovano o che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 131 della legge e, riconosciuto che essi posseggono i requisiti di servizio richiesti dall'articolo suddetto, segnalano al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi - ufficio determinazione stipendi), con gli

stessi criteri adottati per la determinazione degli stipendi, i nomi degli ufficiali aventi diritto al trattamento stabilito dall'articolo succitato.

Alla segnalazione non deve essere allegata la copia dello stato di servizio.

Il Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi - ufficio determinazione stipendi), riconosciuta la regolarità delle segnalazioni, autorizza i corpi — con provvedimento da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti — a corrispondere, ai capitani che hanno maturato il diritto, il trattamento economico di cui all'articolo 131 della legge.

Le determinazioni relative al trattamento di cui sopra sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* e costituiscono oggetto di variazione sullo stato di servizio.

Art. 64.

Allorchè, in un determinato ruolo e grado, parte delle vacanze obbligatorie previste dalle tabelle allegate alla legge debbano essere destinate a diminuzione di organico, come da annotazioni nelle tabelle stesse, dette diminuzioni sono effettuate dopo che siano state ripianate con promozioni tutte le altre vacanze.

Le promozioni nei vari gradi e ruoli destinati ad aumento organico dei gradi superiori, come è indicato da annotazioni nelle tabelle suddette, sono effettuate dopo quelle destinate al ripianamento delle vacanze obbligatorie. Le promozioni di colonnelli destinate ad aumento organico dei generali di brigata sono, però, effettuate dopo quelle destinate al ripianamento delle vacanze obbligatorie, ma prima di quelle destinate a ricoprire i posti di generale di brigata di cui al secondo comma dell'articolo 44 della legge.

Art. 65.

I periodi di volo già compiuti dagli ufficiali osservatori al 1° gennaio 1940-XVIII e da considerare validi ai fini della concessione dei vantaggi di carriera di cui all'articolo 65 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, saranno computati come periodi utili ai fini della concessione dei vantaggi di carriera previsti dagli articoli 59 e 61 della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Il Ministro delle finanze
DI REVEL

MODELLO A.

(1) . . . .

SPECCHIO

DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ

per l'anno 19 . . .

del (2) . . . .

(3) . . . .

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare n. . . . .

in data . . . .

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi della sospensione debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni*.

(1) Comando.
(2) Grado cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione o ufficio retto dall'ufficiale.

Segue: MOD. *A*.

Giudizio di primo grado

1ª *Autorità giudicatrice.*

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (1) . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace ed in guerra alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .
. . . .

2ª *Autorità giudicatrice.*

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (1) . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace ed in guerra alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .
. . . .

3ª *Autorità giudicatrice.*

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (1) . . . .
(2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace e in guerra alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .
. . . .

(5) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (1) . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace e in guerra alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .
. . . .

(6) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (1) . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace ed in guerra alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (7) . . . .
. . . .

(8) Giudizio decisivo del Ministro per la guerra

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (1) . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace ed in guerra alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL MINISTRO PER LA GUERRA

(1) «Si» *oppure* «no». — (2) «Prescelto» *oppure* «non prescelto». — (3) Data. — (4) Firma preceduta dall'indicazione del grado. — (5) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (6) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima parola. — (7) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione. — (8) Solo nei casi in cui il giudizio decisivo spetti al Ministro.

Segue: MOD. *A.*

ANNOTAZIONI

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » ad anzianità in data . . . . con dispaccio N. . . . . .

Roma . . . .

p. IL MINISTERO (1)

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra.

MODELLO *B.*

(1) . . . .

SPECCHIO DI CLASSIFICA

Per (2) . . . .

del (3) . . . .

(4) . . . .

(1) Comando.
(2) « l'avanzamento ad anzianità » *oppure* « l'ammissione agli esami per la concessione del vantaggio di carriera ».
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Segue: MOD. *B.*

CLASSIFICA DEL (1) . . . .

ELEMENTI DA ESAMINARE per l'assegnazione dei punti	PUNTI PARZIALI assegnati dalle autorità di classifica di primo grado: 1ª autorità	2ª autorità	3ª autorità	PUNTI PARZIALI assegnati dall'autorità di classifica di secondo grado	PUNTI PARZIALI assegnati dall'autorità di classifica di terzo grado
I. Permanenza in guerra	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
II. Passato di guerra	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
III. Ricompense al valor militare . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
IV. Mutilazioni e ferite	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
V. Cultura generale e militare	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
VI. Qualità fisiche	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
PUNTO TOTALE . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	(2). . .	(2). . .	(2). . .	(2). . .	(2). . .
	(3). . .	(3). . .	(3). . .	(3). . .	(3). . .

(1) Grado, arma, casato e nome. — (2) Data. — (3) Qualifica e firma delle autorità.

Segue: MOD. *B.*

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla commissione di cui all'articolo 18 della legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Elementi da esaminare per l'assegnazione dei punti	punti decisivi: parziali	totale
I. Permanenza in guerra .	. . . .	
II. Passato di guerra . . .	. . . .	
III. Ricompense al valor militare	. . . .	
IV. Mutilazioni e ferite . .	. . . .	
V. Cultura generale e militare	. . . .	. . . .
VI. Qualità fisiche	. . . .	
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	. . . .	

Data . . . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.

Giudizio di avanzamento emesso dalla commissione centrale a mente dell'articolo 14 della legge sull'avanzamento degli ufficiali.

1° L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (1)

2° L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace ed in guerra alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .

3° Giudizio sull'avanzamento (2) . . . . .

Data . . . .

Il Presidente

Il Segretario

(1) «Si» *oppure*: «No».
(2) «Prescelto» *oppure*: «Non prescelto».

Giudizio decisivo del Ministro per la guerra (1)

1° L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado? (2) . . . . .

2° L'ufficiale possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per adempiere degnamente in pace ed in guerra alle funzioni del grado superiore? (2) . . .

3° Giudizio sull'avanzamento (3) . . . . .

Data . . . .

Il Ministro per la guerra

(1) Solo nei casi in cui il giudizio decisivo spetti al Ministro.
(2) «Si» oppure: «No».
(3) «Prescelto» *oppure*: «Non prescelto».

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale.

. . . .

Modello C.
(Ufficiali in congedo)

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ per l'anno 19 . . .

del (1). . . . .
Casato e nome . . . .
Paternità . . . .
Maternità . . . .
Data di nascita . . . .
Anzianità nel grado attuale. . . . .
Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto . . . .

ANNOTAZIONI

. . . .
. . . .
. . . .

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi della sospensione debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni*.

(1) Grado, categoria, arma, cui l'ufficiale appartiene.

Segue: MOD. C.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicatrice.

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

. . . .

2ª Autorità giudicatrice.

1) L'ufficiale possiede tutti requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

. . . .

3ª Autorità giudicatrice.

1) L'ufficiale possiede tutti requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

. . . .

(5) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale possiede tutti requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzion del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (7) . . . .

. . . .

(6) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzion del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

. . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

ANNOTAZIONI

Se l'ufficiale sia stato iscritto sul quadro di avanzamento o non prescelto per l'avanzamento negli anni precedenti . . . .

Se proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispensa del B. U. è stato pubblicato il provvedimento . . . .

Se possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare . . . .

Se (per i sottotenenti trasferiti da altre armi, corpi o servizi nel servizio sanitario o veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale data . . . . . .

Ha partecipato al:

Corso d'istruzione	*dal* (8)	*al* . . . .
» »	*dal* (8)	*al* . . . .
» »	*dal* (8)	*al* . . . .
» »	*dal* (8)	*al* . . . .
Periodo di esercitazioni	*dal* (8)	*al* . . . .
» »	*dal* (8)	*al* . . . .
» »	*dal* (8)	*al* . . . .
» »	*dal* (8)	*al* . . . .

Annotazioni . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(1) Sì oppure *No*. — (2) *Prescelto* oppure *Non prescelto*. — (3) Data. — (4) Firma preceduta dalla indicazione del grado. — (5) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (6) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo aggiungere, quest'ultima parola. — (7) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, o di quella speciale, firma del presidente e del segretario della commissione. — (8) Indicare il corso o i corsi d'istruzione e il periodo o i periodi di esercitazioni o di richiamo in servizio ai quali l'ufficiale ha partecipato.

Spazio riservato per il Ministero.

Segue: MOD. *C.*

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento» ad anzianità, in data . . . . *con dispaccio n.* . . . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . .

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra.

MODELLO *D.*

(1) . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI COLLOCAMENTO NELLA RISERVA

ai sensi dell'articolo 20 della legge sull'avanzamento

del (2) . . . .

3) . . . .

(1) Comando.
(2) Grado cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione o ufficio retto dall'ufficiale.

Segue: MOD. *D.*

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicatrice.

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

. . . .

2ª Autorità giudicatrice.

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

. . . .

3ª Autorità giudicatrice.

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

. . . .

Giudizio di secondo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

. . . .

Giudizio di terzo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

. . . .

Giudizio decisivo del Ministro per la guerra

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore giudico che (4) . . . .

Data . . . .

IL MINISTRO PER LA GUERRA

ANNOTAZIONI

(1) « Possiede » *oppure* « non possiede ». — (2) « Propongo per il collocamento nella riserva a norma dell'art. 20 della legge sull'avanzamento », *oppure* « lo giudico meritevole di rimanere nel ruolo del servizio permanente cui attualmente appartiene ». — (3) Firma, preceduta dall'indicazione del grado. — (4) « debba essere collocato nella riserva » *oppure* « debba continuare a rimanere nel ruolo del servizio permanente cui attualmente appartiene. »

MODELLO E.

(1) . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI CANCELLAZIONE DAL QUADRO DI AVANZAMENTO (2) . . . . per l'anno 19 . . .

del (3) . . . .

(4) . . . .

(1) Comando.
(2) « Ad anzianità » *oppure* « a scelta ».
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione o ufficio retto dall'ufficiale.

Segue: Mod. E.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicatrice.

Accertato che l'ufficiale (1). . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .
. . . .

(4) . . . . Bollo d'ufficio IL (5) . . . .
. . . .

2ª Autorità giudicatrice.

Accertato che l'ufficiale (1). . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .
. . . .

(4) . . . . Bollo d'ufficio IL (5) . . . .
. . . .

3ª Autorità giudicatrice.

Accertato che l'ufficiale (1). . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .
. . . .

(4) . . . . Bollo d'ufficio IL (5) . . . .
. . . .

(6) Giudizio di secondo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .
. . . .

(4) . . . . Bollo d'ufficio IL (5) . . . .
. . . .

(7) Giudizio di terzo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3). . . . .
. . . .

(4) . . . . Bollo d'ufficio IL (8) . . . .
. . . .

Giudizio decisivo del Ministro per la guerra (9)

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .
. . . .

(4) . . . .

IL MINISTRO PER LA GUERRA

ANNOTAZIONI

(1) *Possiede* oppure *Non possiede*. — (2) *Meritevole* oppure *Non meritevole*. — (3) Ad anzianità Quando il giudizio risulta sfavorevole all'ufficiale aggiungere: «e ne propongo la cancellazione dal quadro di avanzamento a norma dell'articolo 20 della legge sull'avanzamento». — (4) Data. — (5) Firma preceduta dall'indicazione del grado. — (6) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (7) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola. — (8) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione. — (9) Solo nei casi in cui il giudizio decisivo spetti al Ministro.

Spazio riservato per il Ministero

Segue: Mod. E.

Comunicato all'interessato il giudizio di cancellazione dal quadro di avanzamento . . . . *per l'anno 19* . . . *in data* . . . . *con dispaccio n.* . . .

Roma, ...

p. Il Ministro (1)

. . . .

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra.

Modello F.

COMANDO DEL . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI DESIGNAZIONE

per l'ammissione agli esami per la concessione del vantaggio di carriera di cui all'art. 60 della legge sull'avanzamento

Ritenuto che il (1) . . . . (2) . . . . *in grado elevato tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'avanzamento ed emerge per qualità militari e per cultura, tanto da dare affidamento di percorrere, con distinzione, l'ulteriore carriera,* (3) . . . . *per l'ammissione agli esami per la concessione del vantaggio di carriera di cui all'articolo 60 della legge sull'avanzamento.*

Unisco i seguenti documenti:

a) *specchio di classifica modello* B (4);
b) *domanda di designazione* (5);

Il (6) . . . .
(Bollo di ufficio e firma).

(7) . . . . . ., *li* . . . .

(1) Grado, arma, casato e nome dell'ufficiale cui la proposta si riferisce.
(2) « possiede » *oppure* « non possiede ».
(3) « lo propongo » *oppure* « non lo propongo ».
(4) Solo per i capitani ed i maggiori.
(5) Solo per gli ufficiali designati in seguito a domanda.
(6) Prima autorità giudicatrice.
(7) Località e data.

Segue: MOD. *F.*

GIUDIZI DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

Seconda autorità giudicatrice.

Terza autorità giudicatrice.

Quarta autorità giudicatrice.

MODELLO *G.*

COMANDO DEL . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI DESIGNAZIONE

per l'ammissione (1) . . . . per la concessione del vantaggio di carriera previsto dagli articoli 120 e 121 della legge sull'avanzamento

Accertato che il capitano (2) . . . .
è compreso nei limiti stabiliti dalla circolare . . . .

Ritenuto che l'ufficiale (3) . . . . *in possesso delle qualità e dei meriti necessari.*

Accertato che l'ufficiale stesso ha tenuto (4) . . . .
con il grado di ufficiale il comando (5) . . . .
durante la guerra italo-austriaca 1915-1918:

dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .

(*complessivamente per un periodo di* . . . . *mesi*) *ed ha tenuto* (4) . . . . *il comando di* (6) . . . .

dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .

complessivamente per un periodo di . . . . *mesi*).

Segue : Mod. G.

(7) . . . .

per l'ammissione (1) . . . . *per la concessione del vantaggio di carriera previsto dagli articoli 121 e 122 della legge sull'avanzamento.*

Unisco i seguenti documenti :

a) *specchio di classifica Mod.* B ;

b) *domanda di designazione* (8).

Il (9) . . . .
(bollo o firma)

(10). . . . . *li* . . . .

(1) Al corso valutativo od agli esperimenti od alla valutazione dei titoli.
(2) Arma, casato e nome del capitano cui la proposta si riferisce.
(3) « sia » *oppure* « non sia ».
(4) « lodevolmente » *oppure* « non lodevolmente ».
(5) Reparto comandato in guerra.
(6) Compagnia o reparto corrispondente.
(7) « lo propongo » *oppure* « non lo propongo ».
(8) Solo per i capitani designati in seguito a domanda.
(9) Prima autorità giudicatrice.
(10) Località e data.

Segue : Mod. G.

GIUDIZI DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

Seconda autorità giudicatrice.

Terza autorità giudicatrice.

Quarta autorità giudicatrice.

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 2054.

Autorizzazione al comune di Ferrara a modificare la denominazione della frazione Quartesana in « Quartesana Balbo ».

N. 2054. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il comune di Ferrara è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Quartesana in « Quartesana Balbo ».

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX, n. 2055.

Autorizzazione al comune di Arbatax di Tortolì, in provincia di Nuoro, a modificare la propria denominazione in « Tortolì ».

N. 2055. R. decreto 2 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il comune di Arbatax di Tortolì, in provincia di Nuoro, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Tortolì ».

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1941-XIX

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1941-XIX, n. 310.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 è aumentato della somma di lire 5.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 311.

Aggiornamenti al R. decreto 19 novembre 1931-X, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sull'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito;
Vista la legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1773, recante modifiche alla legge predetta;
Visto il Regio decreto 19 novembre 1931-X, contenente norme per l'applicazione della predetta legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 19 novembre 1931-X, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa alla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
« Sono iscritti d'ufficio alla cassa ufficiali:
gli ufficiali del Regio esercito in s. p. e. (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di età), gli ufficiali in aspettativa temporaneamente sprovvisti d'impiego, e gli ufficiali sospesi dall'impiego;
gli ufficiali riassunti provenienti da qualsiasi categoria;
i cappellani militari in servizio permanente e le autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale delle Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77;

per tutto il tempo in cui permangono nelle predette posizioni, nonchè gli ufficiali del Regio esercito nella riserva durante i loro eventuali richiami in servizio, purchè disposti con decreti registrati alla Corte dei conti e di durata non inferiore a tre mesi.

« La durata del richiamo si presume non inferiore a tre mesi quando non è fissata nel provvedimento di richiamo.

« Sono esclusi dall'iscrizione gli ufficiali della riserva richiamati in servizio che non siano stati iscritti alla « cassa ufficiali » prima del loro collocamento nella riserva ».

Art. 3.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:
« L'indennità supplementare è corrisposta agli ufficiali che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purchè il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.

« Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta al compimento dell'età suddetta.

« Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perchè collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del trasferimento in tale posizione.

« L'indennità è liquidata a favore degli ufficiali iscritti almeno per sei anni alla « cassa ufficiali », in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio lordo annuo goduto nel servizio permanente effettivo, quanti sono gli anni effettivamente trascorsi nelle posizioni per le quali è stabilita l'iscrizione d'ufficio, nonchè nelle posizioni nelle quali l'ufficiale ha ottenuta l'iscrizione facoltativa alla « cassa ufficiali ».

« Gli ufficiali che fossero collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni d'iscrizione, avranno diritto a tanti sesti della indennità quanti sono gli anni d'iscrizione, calcolando per anno la frazione superiore ai sei mesi.

« La misura dell'indennità supplementare può essere variata in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dalle previsioni per il futuro. Le variazioni e le relative decorrenze sono determinate dal Ministro per la guerra, su proposta del Consiglio di amministrazione della « cassa ufficiali ».

Art. 4.

L'art. 30, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto 23 agosto 1935-XIII, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui il diritto alla riscossione dell'indennità supplementare venga a maturarsi durante il periodo di eventuale richiamo in servizio, la liquidazione dell'indennità supplementare è eseguita sulla base dell'ultimo stipendio al quale risultino commisurate le contribuzioni versate dall'ufficiale. L'indennità non potrà comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata all'ufficiale ove non fosse intervenuto il provvedimento di richiamo ».

Art. 5.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto, che abbia già acquisito diritto a pensione vitalizia, muoia prima che sia maturato il diritto alla riscossione dell'indennità supplementare, la vedova, o, in mancanza di essa, gli orfani minorenni, ottengono l'indennità supplementare in misura uguale a quella che sarebbe spettata all'iscritto in base agli articoli precedenti.

« Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennità viene invece corrisposta agli orfani minorenni.

« Ferma la prescrizione di cui al precedente capoverso, le disposizioni limitative previste per la riversibilità delle pensioni alle vedove nell'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626 e l'esclusione stabilita nell'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non si applicano per il pagamento alle vedove della indennità supplementare.

« Partecipano al diritto all'indennità, insieme agli orfani minorenni, e subentrano nel diritto in mancanza di questi, le orfane nubili maggiorenni, purchè il padre, all'atto della morte, abbia compiuto il periodo minimo di servizio per il diritto alla pensione normale, oppure il Ministero della guerra abbia riconosciuto che l'ufficiale sia deceduto in condizioni da poter lasciare diritto a pensione privilegiata ».

Art. 6.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

« Al termine di eventuali richiami in servizio dalla posizione di riserva, dopo che sia già avvenuta a favore dell'ufficiale una precedente liquidazione di indennità supplementare, l'interessato può chiedere una nuova liquidazione dell'indennità supplementare, in base al periodo di richiamo verificatosi.

« La nuova liquidazione, in tal caso, viene eseguita sulla base degli stessi elementi di calcolo con i quali si procedette alla liquidazione originaria, salvo a tener conto dell'aumento del tempo computabile per la liquidazione stessa ».

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Sono iscritti d'ufficio alla « cassa ufficiali » gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio; gli ufficiali fuori quadro durante la loro permanenza in tale posizione; gli ufficiali fuori organico durante i loro eventuali richiami in servizio, purchè disposti con decreti registrati alla Corte dei conti e di durata non inferiore a tre mesi.

La durata del richiamo si presume non inferiore a tre mesi quando non è fissata nel provvedimento di richiamo.

Art. 8.

Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, il periodo trascorso nelle posizioni di fuori quadro e di fuori organico è considerato utile agli effetti del computo degli otto anni stabiliti dal 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Agli ufficiali fuori quadro e fuori organico che non abbiano chiesto il trasferimento nella riserva entro il 1° luglio 1940 e agli ufficiali in ausiliaria trasferiti nella riserva ai sensi dell'art. 99, comma 3°, della citata legge n. 369 sullo stato degli ufficiali, l'indennità supplementare è corrisposta al cessare del godimento dell'indennità di posizione di ausiliaria prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della stessa legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali.

Per gli ufficiali in ausiliaria che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi del 5° comma del citato art. 99 e che, dal 7 giugno 1934-XII, alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di fuori grado e di fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunto i limiti di età stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, i periodi di tempo trascorsi nelle categorie di fuori quadro o di fuori organico ed in ausiliaria sono utili agli effetti del computo degli otto anni richiesti dal 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Agli ufficiali che cessano dall'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, perchè collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

Art. 9.

Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio collocati a riposo ed iscritti nel ruolo della riserva, con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio e costituiti in tale posizione prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, ai quali, perchè più favorevoli,

continuino ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in tale posizione, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, con diritto a pensione vitalizia.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 25. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 4 maggio 1941-XIX.

Disposizioni riguardanti i servizi dei Monopoli nei territori occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione, nel territorio dello Stato, della legge di guerra, il cui testo è approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto l'art. 6 del citato R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visti gli articoli 15 e 17 della legge di guerra predetta;

Ordina

Art. 1.

I servizi relativi ai sali, ai tabacchi, ai fiammiferi, alle cartine da sigarette, agli accenditori automatici ed alle pietrine focaie, nei territori già facenti parte dell'ex Regno di Jugoslavia e del Regno di Grecia occupati dalle Forze armate italiane, sono assunti provvisoriamente dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale vi provvederà con gestioni autonome distinte secondo le circoscrizioni dei Commissariati civili, nei quali è ripartito il territorio occupato.
Le norme per tale gestione saranno emanate dai singoli Commissari civili in accordo con il Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, nei territori occupati, mediante affissione negli albi comunali a cura dei Commissari civili, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 4 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1792)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 marzo 1941-XIX.

Costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Nazionale Metano per il quadriennio 1941-1944.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, che costituisce l'Ente Nazionale Metano;
Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Per il quadriennio 1941-1944 il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, con sede in Roma, è composto come appresso:
1) Senatore gr. uff. Silvio Gai, presidente;
2) Cav. uff. ing. Angelo Sabella, 3) Prof. Carlo Padovani, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
4) Cav. uff. dott. Ferdinando Natoli, 5) Cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Giovenco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
6) Gr. uff. ing. Ernesto La Valle, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
7) Gr. uff. dott. Pietro D'Angelo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
8) Comm. ing. Diego Corsani, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
9) Consigliere nazionale ing. dott. Vincenzo Casalini, vice-presidente della Corporazione dei combustibili liquidi;
10) Consigliere nazionale rag. Vittorio Tredici, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;
11) Senatore cav. di gr. cr. ing. Oreste Jacobini;
12) Consigliere nazionale ing. Edmondo Del Bufalo;
13) Ing. Terzo De Angelis, amministratore delegato.

Roma, addì 14 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1777)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 maggio 1941-XIX.

Sostituzione del liquidatore della Banca agricola commerciale cooperativa di Castel di Sangro (L'Aquila).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il proprio decreto in data 31 ottobre 1939-XVIII, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del R. decreto-legge sopra citato, fu disposta la nomina del sig. Pasquale Rinaldi a liquidatore della Banca agricola commerciale cooperativa di Castel di Sangro, società anonima cooperativa con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), in liquidazione secondo le norme ordinarie;
Considerato che il predetto sig. Pasquale Rinaldi si trova nella impossibilità di espletare il mandato affidatogli a causa del suo trasferimento in altra residenza;

Decreta:

Il rag. Giulio Avallone è nominato liquidatore della Banca agricola commerciale cooperativa di Castel di Sangro, società anonima cooperativa con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), in liquidazione secondo le norme ordinarie, in sostituzione del sig. Pasquale Rinaldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1744)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1941-XIX.

Unificazione delle barre e dei profilati di acciaio laminati a caldo; delle barre piatte e dei profilati ad L con bulbo; dei profilati ad U serie navale; dei profilati ad U serie normale rinforzata.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1078-1079 - 6 agosto 1940-XVIII: Barre piatte a bulbo di acciaio laminate a caldo (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 1080-1083 - 6 agosto 1940-XVIII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad L con bulbo (fascicolo unico di quattro tabelle).

UNI 1084-1085 - 6 agosto 1940-XVIII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad U serie navale (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 1086-1087 - 6 agosto 1940-XVIII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad U, serie normale rinforzata (fascicolo unico di due tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1941-XIX
Registro n. 8, foglio n. 162.

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1941-XIX.
Nomina del sindacatore della Società Tedeschi e Grénard, con sede a Vogogna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1940-XIX, con il quale la Società Tedeschi e Grénard, di Vogogna, veniva sottoposta a sindacato;
Vista la lettera di dimissioni del sindacatore avv. Luigi Antonio Farina;
Vista la nota in data 17 febbraio 1941-XIX con la quale il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Novara designa il dott. Battista Forni quale successore del sindacatore dimissionario;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il dott. Battista Forni è nominato sindacatore della Società Tedeschi e Grénard, di Vogogna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1733)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società « The Tuscan Gas Company Limited », con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto, in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società « The Tuscan Gas Company Limited » fu sottoposta a sindacato;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale, in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società « The Tuscan Gas Company Limited », con sede in Genova, fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1723)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice « Nacmias Vittorio », con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in accomandita semplice « Nacmias Vittorio », si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « Nacmias Vittorio », con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. rag. Rosario Longo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1724)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Liveris Dionisio, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Liveris Dionisio, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Liveris Dionisio, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Mario Renzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo Neoclis P. Pavlides, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in nome collettivo Neoclis P. Pavlides, di Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in nome collettivo Neoclis P. Pavlides, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Girolamo Manzutto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società « Gran garage Milano », con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società « Gran garage Milano », con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società « Gran garage Milano », con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dottore Mario Renzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

(1ª *pubblicazione*)

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società anonima cooperativa « La Monferrina »

Il liquidatore della Società anonima cooperativa « La Monferrina » con sede in Casale Monferrato, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, dichiarando che non esiste più alcun sinistro da liquidare e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società predetta.

(1752)

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno, per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede ad Ancona, il Consorzio interprovinciale di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Castelli Renato, Spadolini Guglielmo, Luigi Profeta.

(1753)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PERUGIA

N. d'ordine 2. — *Caruba Corrado Carlo*, Perugia - commercio di tessuti. Variazioni: discriminato con provvedimento del Ministero dell'interno n. 2602-2207 in data 27 gennaio 1941-XIX.

(1681)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20391 del 30 ottobre 1940-XIX, il minore Segre Vincenzo di Riccardo e di Amapane Celestina, nato a Torino il 16 agosto 1925, residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Segre » con quello « Amapane » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Si invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1754)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 maggio 1941-XIX - N. 99

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75 —
Id. 3,50% (1902)	72,65
Id. 3,00% Lordo	52,55
Id. 5,00% (1935)	94,10
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,20
Id. Id. 5,00% (1936)	95,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,25
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,80
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,475
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,35
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,875

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli

Nella seduta tenuta il 24 aprile 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli, l'avv. prof. Ciro Lipartiti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1708)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di n. 11 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700;

Ravvisata l'opportunità di conferire alcune borse di studio a laureati in scienze agrarie o in scienze naturali, al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale, atti ad approntare il problema della difesa dell'agricoltura nazionale dai danni che ad essa arrecano i parassiti animali e vegetali delle piante;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a n. 11 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia, nonchè presso i Regi osservatori per le malattie delle piante.

Possono partecipare ad esso i cittadini italiani, di razza ariana, i quali abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali da non oltre otto anni, computati dal termine di scadenza del concorso.

L'importo di ciascuna borsa di studio, che avrà la durata di 12 mesi a partire dal 1° luglio 1941-XIX, è di L. 10.000 (diecimila) non soggetto alle ritenute di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, nonchè agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, ed al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e successivi, pagabile a rate mensili posticipate.

La complessiva spesa di L. 110.000 (centodiecimila) graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1941-42 corrispondente al cap. 28 dell'esercizio 1940-41.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e foreste, Direzione generale della produzione agricola non oltre il 25 maggio 1941-XIX la domanda in carta legale di L. 6, contenente l'esatta indicazione del domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea da cui risulti la data di quest'ultimo esame;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene, e contenente l'esatta indicazione della data di iscrizione nonchè gli estremi della tessera per l'anno XIX;
6) tutti i titoli e documenti che il candidato creda di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere redatti su carta legale. Quelli indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere debitamente legalizzati e di data non anteriore ai mesi tre da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso i candidati che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non facciano pervenire entro il termine stabilito dal precedente art. 2 la domanda con tutti i titoli e documenti richiesti ovvero che inviino documenti irregolari.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia agraria ed ha luogo a Roma.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i giorni degli esami e si nominerà la Commissione esaminatrice, la quale compilerà una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti in base ai titoli ed alle prove di esame.

A coloro ai quali saranno assegnate le borse di studio incombe l'obbligo di frequentare ininterrottamente e per le ore di ufficio gli Istituti o i Regi osservatori presso i quali essi devono compiere il proprio perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

Alla corresponsione mensile delle borse si provvede previa presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dai direttori degli Istituti ed Osservatori anzidetti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1770)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso ad un posto di esaminatore di 1ª classe nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 40 del 15 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale, indetto con decreto Ministeriale 22 gennaio 1941-XIX, è prorogato a tutto il 16 giugno 1941-XIX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1771)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.